



PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA DELL' ORIGINALE

Decreto presidenziale n. 205 del 02.11.2015

(A SEGUITO DELLA ELIMINAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
COME DISPOSTO DALL'ART. 1 – COMMA 54 E 55 LEGGE 07 APRILE 2014, N. 56/2014)

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DESTINATO ALLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI
AL DM 14/09/2015 ED ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO che con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha preso avvio una riforma di grande valenza economico-sociale finalizzata al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, con importanti conseguenze in materia di risorse umane e finanziarie degli enti interessati;

VISTO l'art. I, comma 421, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che recita:

" ... la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *Legge 07/04/2014 n. 56 ridotta, rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima Legge 07/04/2014 n. 56 in misura pari al 30 e 50 per cento...* ";

VISTI E RICHIAMATI i commi da 422 a 428 dell'art. 1, della Legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015) che disciplinano il percorso di ricollocazione del personale provinciale soprannumerario;

VISTA la circolare n. 1 del 30/01/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblicazione amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie che fornisce le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (art. I, commi da 418 a 430, della Legge n.190/2014);

CONSIDERATO che, in ordine all'applicazione dei commi 421 e ss. dell'art. 1 della L. num. 190/2014 , nella Circolare 1/2005 si precisa che *"Entro 30 giorni le Amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli Osservatori Regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'art. I, comma 91, della Legge n. 56/2014 la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell'operazione, e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di*

riassetto organizzativo (1 marzo 2015). (omissis) I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni ”;

VISTO il Decreto 14 settembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella G.U. Serie Generale num. 227 del 30/09/2015, avente ad oggetto: "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta *dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. (15A07299)*", con il quale vengono dettati criteri e modalità per l'attuazione dei processi riservati, ai sensi dell'art. 1, comma 423 e 424 e 425 della Legge n. 190/2014, (Finanziaria 2015), al personale da destinarsi a procedure di mobilità, ex commi 421 e 422, in quanto non assegnato agli Enti di Area Vasta per l'espletamento delle funzioni fondamentali;

DATO ATTO che il suddetto Decreto prevede il termine del 30/10/2015, spostato al 02/11/2015, ultimo giorno utile lavorativo, per l'inserimento da parte degli enti di area vasta nel Portale della mobilità del Governo (inde PMG) degli elenchi di cui al comma 422 (personale da destinare alle procedure di mobilità);

DATO ATTO che detto portale prevede l'individuazione e l'inserimento dei seguenti elenchi di personale:

- Personale ricollocato direttamente dalla Regione (art. 3 del DM);
- Personale da ricollocare secondo le procedure del DM, suddiviso a sua volta in:
 - a) personale per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31/12/2016, sia in via ordinaria che con i requisiti pre - Fornero;
 - b) personale comandato presso altre amministrazioni;
 - c) personale appartenente al Corpo della Polizia Provinciale;
 - d) personale addetto alla gestione degli albi degli autotrasportatori;
 - e) personale afferente a funzioni connesse al mercato del lavoro;
 - f) personale in corso di collocazione in base al bando di mobilità del Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165;
 - g) personale assegnato a funzioni connesse con la tutela del patrimonio artistico culturale ed è interessato a partecipare alle procedure di mobilità del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

RITENUTO pertanto ai fini degli adempimenti di cui al citato DM procedere all'individuazione del suddetto personale secondo gli elenchi così come indicati nel PMG;

PERSONALE RICOLLOCATO DIRETTAMENTE DALLA REGIONE

CONSIDERATO CHE:

- ❖ in data 03/03/2015 è stata approvata la Legge Regione Toscana num. 22/2015, pubblicata sul BURT del 06/03/2015, avente ad oggetto: *Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56. Modifiche alle leggi Regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2011, 65/2014*";
- ❖ in data 09/04/2015 la Regione Toscana, con Deliberazione di Giunta n. 528, ha approvato "Disposizioni sugli accordi e sulle attività degli uffici regionali, delle Province e della Città metropolitana per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione, a norma dell'art. 6, commi 2 e 3 della L.R. 22/2015";
- ❖ con Decreto del Presidente della Provincia di Livorno n. 151 del 31/07/2015 avente ad oggetto: "Accordo preliminare relativo all'individuazione del personale interessato al trasferimento alla regione toscana ex legge 22/2015: presa d'atto svolgimento adempimenti previsti" è stato approvato l'accordo preliminare sul personale da trasferire per le funzioni di cui all'art. 2 della LR 22/2015 nel testo tecnico portato all'attenzione dell'Osservatorio regionale in occasione della riunione 24 luglio 2015,

conservato agli atti, con conseguente individuazione del personale interessato al trasferimento alla Regione;

❖ *in data 30/10/2015 è stata approvata la Legge Regione Toscana n.70, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima del 30/10/2015, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011";*

DATO ATTO CHE rispetto alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione Toscana di cui all'art. 2 della Legge 22/2015 come modificato dalla LRT 70/2015, il personale ricollocato direttamente dalla Regione ammonta complessivamente a **num. 81 unità**, di cui num. 76 del comparto e num. 5 dirigenti, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num. 1 ("Personale ricollocato direttamente dalla Regione Toscana")**, parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che la Regione Toscana all'art. 4 della citata legge n. 22/2015, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. 70/2015, ha definito le "Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni", prevedendo quanto di seguito espresso:

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;*
- b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;*
- c) le funzioni in materia di forestazione.*

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione;

DATO ATTO che, in diretta attuazione delle disposizioni delle leggi regionali n. 22/2015 e n. 70/2015 riferite al trasferimento delle funzioni già di competenza della Provincia ai Comuni:

- con nota protocollo num. 33783 del 09/10/2015 del Presidente avente ad oggetto *"Convocazione riunione con i Comuni della provincia di Livorno per problematiche relative alle riordino delle funzioni della Provincia di competenza dei comuni"*, sono stati convocati per il 16 ottobre 2015 i Sindaci/Assessori al Personale e/o Dirigenti Responsabili dei Servizi del Personale di tutti i comuni della Provincia, con la presenza di un rappresentante dell'ANCI, per discutere delle problematiche relative alla ricollocazione delle funzioni oggetto di riordino delle Province, disposte dalla legge 56/2014 (cd. Legge Del Rio) e dalla L.R.T. 22/2015, di competenza dei Comuni e del Corpo della Polizia Provinciale, con particolare riferimento all'analisi del relativo personale e delle relative risorse;
- con comunicazione PEC del 29/10/2015, a seguito di specifica richiesta della Regione Toscana, la Provincia di Livorno ha inviato l'elenco definitivo del personale che alla data del 08/04/2014 svolgeva in via prevalente le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e che risulta ancora in servizio e non destinato ad essere collocato in pensione, sia in via ordinaria che con i requisiti pre Fornero o ad altri percorsi (mobilità Ministero Grazia e Giustizia);
- con Delibera della Giunta Regionale num. 1030 del 30/10/2015, è stato individuato il personale da trasferire ai comuni capoluoghi di provincia a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici, e di tenuta degli albi regionali del terzo settore, nonché il personale da trasferire alle singole unioni di

comuni a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l'esercizio delle funzioni in materia di forestazione;

DATO ATTO PERTANTO CHE rispetto alle funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni di cui all'art. 4 della Legge 22/2015, come sostituito dall'art. 3 dalla LRT 70/2015, il personale, che risulta essere ancora in servizio e non destinato ad essere collocato in pensione, sia in via ordinaria che con i requisiti pre Fornero o ad altri percorsi (mobilità Ministero Grazia e Giustizia), ricollocato direttamente dalla Regione, come individuato con la suddetta Delibera num. 1030 del 30/10/2015, ammonta complessivamente a **num. 40 unità**, di cui num. 9 del comparto per la funzione turismo, num. 1 del comparto per la tenuta degli albi terzo settore e num. 1 del comparto per l'attività di forestazione, e num. 29 operai forestali, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num. 1, ("Personale ricollocato direttamente dalla Regione Toscana")**, parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che la Regione Toscana all'art. 7, comma 6 della citata legge n. 22/2015, così come sostituito dall'art. 5 della L.R. 70/2015, avente ad oggetto: "Accordi per il trasferimento del personale" ha previsto quanto di seguito espresso:

6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all'articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo"

DATO ATTO che in diretta attuazione delle disposizioni delle leggi regionali n. 22/2015 e n. 70/2015 riferite al trasferimento del personale sulle cd funzioni trasversali:

- con decreto del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 4390 del 05/10/2015 è stato approvato l'Avviso per manifestazioni di interesse al trasferimento presso la Regione Toscana, riservato ai dipendenti delle Province della Toscana e della Città metropolitana di Firenze, svolgenti funzioni trasversali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo di cui all'art. 7, comma 6 della L.R.22/2015 con individuazione dei requisiti necessari ai fini del trasferimento;
- con Delibera della Giunta Regionale num. 1032 del 30/10/2015 è stato preso atto delle risultanze del procedimento di individuazione del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, sono stati approvati, conseguentemente, per ciascuno dei codici di cui all'avviso allegato al decreto n.4390 del 05/10/2015, gli elenchi nominativi definitivi del personale risultato idoneo in ordine numerico di priorità ed è stato individuato il personale da trasferire in Regione Toscana a decorrere dal 01/01/2016;

DATO ATTO CHE rispetto alle funzioni trasversali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo di cui all'art. 7, comma 6 della L.R.22/2015, così come sostituito dall'art. 5 della L.R. 70/2015, il personale ricollocato direttamente dalla Regione, così come individuato con la suddetta Delibera num. 1032 del 30/10/2015, ammonta complessivamente a **num. 1 unità** di personale del comparto, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num. 1, ("Personale ricollocato direttamente dalla Regione Toscana")**, parte integrante del presente Decreto;

DATO ATTO PERTANTO che il **personale ricollocato direttamente dalla Regione Toscana** ai sensi dell'art. 3 del DM 14/09/2015, in servizio alla data odierna e non destinato ad essere collocato in pensione entro il 31/12/2016, sia in via ordinaria che con requisiti pre Fornero od ad altri percorsi (mobilità Ministero Grazia e Giustizia), **ammonta complessivamente a num. 122 unità** di personale, di cui num. 93 del Comparto Regioni ed enti locali e num. 29 operai forestali, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num. 1 ("Personale ricollocato direttamente dalla Regione Toscana")**, parte integrante del presente Decreto) e che la

stessa Regione provvederà direttamente all'inserimento dei nominativi di detto personale nel PMG;

PERSONALE DA RICOLLOCARE SECONDO LE PROCEDURE DEL DM 14/09/2015

A) PERSONALE PER IL QUALE È PREVISTO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO ENTRO IL 31/12/2016, SIA IN VIA ORDINARIA CHE CON I REQUISITI PRE - FORNERO

RICHIAMATI

- ❖ l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in L. 30/10/2013, n. 125, secondo il quale: *"Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'art. 2, comma 14 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell' art. 14, comma 7 del d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, come modificato dal presente articolo"*;
- ❖ l'art. 2, comma 14 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135,, secondo il quale: *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione"*;
- ❖ l'art. 2, comma 11, lett. a) del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135, che prevede che nei casi di dichiarazione di eccedenza e soprannumerarietà del personale, la possibilità per le Amministrazioni di ricorrere in via prioritaria all'applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'art. 72, comma 11 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133 (omissis);
- ❖ l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in L. 30/10/2013, n. 125, secondo il quale: *"L'articolo 2, comma 11, lett. a) del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135 si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione"*;
- ❖ l'art. 14, comma 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, il quale dispone che: *"Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall' art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over"*;

DATO ATTO CHE, in applicazione della suddetta normativa con Decreto del Presidente num. 76 del 24/04/2015, così come successivamente modificato con Decreto num. 180 del 30/09/2015, si è proceduto:

- ❖ alla ricognizione interna, ai sensi della circolare del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione DFP n. 23777 del 28 aprile 2014, delle posizioni dei lavoratori

che risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 o che li possono conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016;

- ❖ all'individuazione di num. 25 dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d. requisiti pre Fornero), così come di seguito specificato:

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2015	DIRIGENTE		1
	DG3	AMMINISTRATIVO	1
	D	AMMINISTRATIVO	2
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	2
	C	TECNICO	3
	BG3	TECNICO	3
	BG3	AMMINISTRATIVO	1
TOTALE TESTE			15

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2016	D	AMMINISTRATIVO	1
	D	TECNICO	2
	B	AMMINISTRATIVO	2
	B	TECNICO	2
	BG3	TECNICO	2
	B	AUS. TECNICO	1
TOTALE TESTE			10

- ❖ alla conseguente dichiarazione di soprannumerarietà del suddetto personale, secondo la procedura di cui all'art. 33, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della dichiarazione di esubero finalizzata al prepensionamento per motivi funzionali e finanziari di cui all'art. 2, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, salvo eventuali diversi esiti della prescritta certificazione INPS;
- ❖ alla conseguente eliminazione, così come previsto dalla soprarichiamata normativa, dalla dotazione dei posti coperti dal personale in possesso dei requisiti antecedenti art. 24 D.L. 201/2011, dando atto che le posizioni dichiarate soprannumerarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'ente (art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 2013) e che limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art. 14, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012);

DATO ATTO CHE rispetto alle suddette num. 25 unità di personale alla data odierna risultano già cessati dal servizio num. 8 unità di personale, e che quindi ad oggi residuano **num. 17 unità** di personale, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num. 2, ("Personale per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31/12/2016")**, parte integrante del presente Decreto;

DATO ATTO ALTRESI' CHE ad oggi risulta cessando in via ordinaria **num. 1 unità di personale**, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num. 2, ("Personale per il quale è**

previsto il collocamento a riposo entro il 31/12/2016”), parte integrante del presente Decreto;

DATO ATTO PERTANTO che il personale per il quale è previsto **il collocamento a riposo entro il 31/12/2016**, ad oggi ancora in servizio ammonta complessivamente a **num. 18 unità**, di cui num. 1 unità in via ordinaria e num. 17 unità con i requisiti pre - Fornero così come meglio dettagliato **nell’Allegato num. 2, (“Personale per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31/12/2016”),** parte integrante del presente Decreto, e che l’ente provvederà direttamente all’inserimento dei nominativi di detto personale nel PMG;

B) PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

DATO ATTO che non risulta personale in comando presso altre amministrazioni e che quindi l’ente non inserirà nel relativo campo del PMG alcuna unità di personale;

C) PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

DATO ATTO che, in materia di riordino istituzionale delle province, è altresì intervenuto l’art. 5 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. n. 125/2015, contenente *“Misure in materia di polizia provinciale”*, che così dispone:

“1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei

rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”;

DATO ATTO che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, compete quindi alla Provincia l'individuazione del personale di polizia provinciale eventualmente necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che compete quindi alla Regione, con propria legge, riallocare le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale non individuato dalle Province come necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali o non riallocato con la legge regionale di riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

DATO ATTO che l'attuazione del disposto dell'art. 5 sopra citato presuppone, oltre alla definizione del fabbisogno di personale di polizia provinciale connesso alle funzioni fondamentali della Provincia, un raccordo istituzionale in primo luogo con la Regione che, ai sensi della disposizione in esame deve, con propria legge, riallocare le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali di cui all'art. 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e, quindi, con i Comuni rispetto al fabbisogno organico riferito alle funzioni di polizia municipale, così da consentire una efficace riallocazione del personale rispetto agli effettivi fabbisogni presidiando, al tempo stesso, la sostenibilità di bilancio;

DATO ATTO CHE

- con nota protocollo num. 33783 del 09/10/2015 del Presidente avente ad oggetto *“Convocazione riunione con i Comuni della provincia di Livorno per problematiche relative alle riordino delle funzioni della Provincia di competenza dei comuni”*, sono stati convocati per il 16 ottobre 2015 i Sindaci/Assessori al Personale e/o Dirigenti Responsabili dei Servizi del Personale di tutti i comuni della Provincia, con la presenza di un rappresentante dell'ANCI, per discutere delle problematiche relative al Corpo della Polizia Provinciale, con particolare riferimento all'analisi del relativo personale e delle relative risorse;
- è previsto un successivo incontro con i suddetti interlocutori per il giorno 10/11 p.v. per discutere di nuovo del Corpo della Polizia Provinciale;
- è in fase di formalizzazione la convocazione della RSU e OO.SS. al fine di discutere nuovamente della riorganizzazione del Corpo;
- con Disposizione del Responsabile del Segretariato Generale num. 328 del 02/11/2015 è stato pubblicato un avviso interno di selezione per mutamento profilo professionale riservato al solo personale di cat. C/D profilo Vigilanza per trasferimento verso settori afferenti a funzioni fondamentali dell'ente;

CONSIDERATO pertanto che è ancora *in itinere* il confronto tra la Provincia e la Regione/Comuni/RSU e OO.SS. rispetto al riordino della polizia provinciale e che sono tuttora in corso le valutazioni circa la possibilità, dal punto di vista funzionale e finanziario, di mantenere nell'organico provinciale personale con il profilo di Vigilanza rispetto agli assetti organizzativi che si stanno progettando per le funzioni fondamentali;

RILEVATO CHE la legge regione Toscana num. 70/2015 all'art. 19, comma 9 (Disposizioni finali) prevede che *“Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l'Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che all'immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e*

comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell'Osservatorio regionale è comunicata all'Osservatorio nazionale",

RITENUTO pertanto in questa fase procedere alla mera ricognizione del contingente dotazionale del personale provinciale con il profilo di Vigilanza, così come di seguito dettagliato, rinviando ad una fase successiva ogni valutazione in merito alla dichiarazione di soprannumerarietà con conseguente non inserimento ad oggi di nessun nominativo nel relativo campo del PMG;

NUMERO	CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE
3	D1-D4 VIGILANZA
1	D1-D3 VIGILANZA
7	C5 VIGILANZA
3	C4 VIGILANZA
2	C2 VIGILANZA
5	C1 VIGILANZA
TOTALE UNITA'	21

D) PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI ALBI DEGLI AUTOTRASPORTATORI

DATO ATTO CHE

- in base alla disamina dei procedimenti amministrativi 2015 assegnati alle varie U.S. ed U.O. ed allegati al PEG/PDO, è risultato che num. 1 dipendente assegnato alla U.S. Mobilità, Trasporti e Pianificazione, U.O. Programmazione Trasporti, Porti e Logistica svolge funzioni legate alla cura e gestione dell'Albo autotrasportatori per conto terzi (procedimenti da num. 38 a num. 53);
- con comunicazione mail del 05/10/2015, conservata agli atti, è stato richiesto al dirigente responsabile conferma della suddetta situazione e contestuale attestazione che la stessa era in essere alla data del 08/04/2014;
- con comunicazione mail del 05/10/2015, conservata agli atti, è stata data conferma ed attestazione di quanto richiesto;

DATO ATTO PERTANTO che il **personale addetto alla gestione degli albi degli autotrasportatori** ad oggi in servizio ammonta complessivamente a **num. 1** unità, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num.3 ("Personale addetto alla gestione degli albi degli autotrasportatori")** parte integrante del presente Decreto, e che l'ente provvederà direttamente all'inserimento del nominativo di detto personale nel relativo campo del PMG;

E) PERSONALE AFFERENTE A FUNZIONI CONNESSE AL MERCATO DEL LAVORO

DATO ATTO che il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 125/2015, ha previsto, all'art. 15, la seguente disciplina per il riordino istituzionale delle funzioni riferite ai Servizi per l'Impiego:

"1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione

e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.

6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.";

DATO ATTO che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio regionale, stabilendo che, nell'ambito di tali convenzioni, può essere prevista la compartecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego;

DATO ATTO, pertanto, che il processo di riordino previsto dall'art. 1, commi 89 e ss della legge 7 aprile 2014 n. 56, dall'accordo tra Governo e Regioni sancito in data 11 settembre 2014 (ai sensi del comma 91, art. 1, della medesima legge 7 aprile 2014 n. 56) è in corso di attuazione;

DATO ATTO che il **personale** in servizio ad oggi, al netto di quello già compreso nell'elenco del personale in possesso dei requisiti pre-Fornero e di quello destinato ad altri percorsi (mobilità Ministero Grazia e Giustizia) **addetto ai servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro** della provincia, confermato dal dirigente Responsabile del Servizio, ammonta complessivamente a **num. 42** unità, così come meglio dettagliato **nell'Allegato num.4**

(“Personale afferente a funzioni connesse al mercato del lavoro”), parte integrante del presente Decreto, e che l’ente provvederà direttamente all’inserimento dei nominativi di detto personale nel relativo campo del PMG;

F) PERSONALE IN CORSO DI COLLOCAZIONE IN BASE AL BANDO DI MOBILITÀ DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 30, COMMA 2.3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 2001, N. 165

DATO ATTO CHE

- con Provvedimento del 01/10/2015 del Direttore Generale - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, sono state approvate le graduatorie generali di merito e le graduatorie dei vincitori per la copertura dei 1.031 posti vacanti negli uffici giudiziari – vari profili professionali – di cui all’Avviso di mobilità pubblicato il 20 gennaio 2015 così come integrato il 27 febbraio 2015;
- con comunicazione trasmessa tramite pec dal Ministero della Giustizia in data 13/10/2015, acquisita agli atti dell’Ente con prot. num. 34123 del 13.10.2015, il Ministero ha chiesto il nulla osta al trasferimento ex art. 30 del D.lgs 165/2001 per num. 7 dipendenti provinciali utilmente collocati in graduatoria;
- a seguito di specifica a richiesta dell’amministrazione, num. 4 dipendenti hanno comunicato, con comunicazione conservata agli atti, di non essere interessati alla mobilità verso il Ministero e di rinunciare al trasferimento, mentre num. 3 dipendenti hanno confermato la propria volontà al trasferimento verso il Ministero;
- con conseguente nostra comunicazione prot. 34393 del 14/10/2015, conservata agli atti, è stato comunicato al Ministero di Grazia e Giustizia, la concessione per i suddetti num. 3 dipendenti del nulla osta al trasferimento;

DATO ATTO PERTANTO che il **personale in corso di collocazione in base al bando di mobilità del Ministero della giustizia** a valere sul fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, ammonta complessivamente a **num. 3 unità**, così come meglio dettagliato **nell’Allegato num. 5 (“Personale in collocazione presso il ministero di Grazia e Giustizia”)**, parte integrante del presente Decreto, e che l’ente provvederà direttamente all’inserimento dei nominativi di detto personale nel relativo campo del PMG;

G) PERSONALE ASSEGNATO A FUNZIONI CONNESSE CON LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE ED INTERESSATO A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DATO ATTO che nella dotazione organica dell’ente non risultano i profili professionali richiesti e che quindi l’ente non inserirà nel relativo campo del PMG alcuna unità di personale;

H) ALTRO PERSONALE

RILEVATO CHE, rispetto al personale con qualifica dirigenziale:

- alla data del 08/04/2014 la dotazione organica dell’area dirigenziale dell’ente risultava composta da num. 10 dirigenti;
- a seguito del processo di riordino, così come delineato dal legislatore nazionale e regionale, risultano trasferendi verso la Regione Toscana num. 5 dirigenti;
- a seguito del collocamento a riposo in via ordinaria risulta cessata un’altra unità dirigenziale a far data dal 03/08/2015,
- a seguito di altra causa, risulta cessata un’altra unità dirigenziale a far data dal 11/09/2015;
- a seguito dell’applicazione dell’istituto del pre-pensionamento per possesso dei requisiti pre Fornero risulta cessando un’altra unità dirigenziale a far data dal 01/01/2016;

- con Decreto del Presidente della Provincia di Livorno num. 191 del 15/10/2015 è stato disposto il trasferimento verso altro Comune per mobilità volontaria ex art. 30 dl D.lgs 165/2015, con conseguente cessione del contratto di lavoro, di un'altra unità dirigenziale con decorrenza 01/12/2015,

DATO ATTO CHE a seguito del suddetto processo, nella dotazione organica dell'ente rimane un'unica posizione dirigenziale, affidata alla responsabilità dell'Arch. Mario Ferrari, peraltro collocata sul territorio elbano in staff all'attuale Dirigente della U.S. LL.PP. ed Infrastrutture, Ing. Della Santina, in trasferimento verso la Regione;

RILEVATA la insostenibilità di una struttura organizzativa che preveda un'unica posizione dirigenziale, peraltro neppure operativa rispetto alle funzioni fondamentali dell'ente di Area Vasta sia nell'immediato, essendo il relativo titolare assente dal servizio in quanto collocato in aspettativa per mandato politico, sia nel futuro, in quanto il dirigente interessato raggiungerà l'età pensionabile prima dello scadere del mandato amministrativo;

RITENUTO già in questa fase operare in chiave di razionalizzazione, semplificazione e snellimento della strutture burocratico-amministrative e quindi ridisegnare il nuovo Ente di area Vasta secondo un modello organizzativo più funzionale e snello, privo di strutture dirigenziali;

RILEVATO PERTANTO CHE, per tutto quanto sopra, la posizione dirigenziale ricoperta dall'Arch. Ferrari risulta eccedente rispetto al modello organizzativo in corso di imminente approvazione ed alla dotazione organica del nuovo ente di area vasta e che quindi, stante il termine del 02/11/2015 imposto dal DM 14/09/2015, risulta imprescindibile ed improcrastinabile procedere all'inserimento dell'Arch. Ferrari nel PMG tra il personale da ricollocare;

DATO ATTO CHE ad oggi l'ente provvederà ad indicare nel PMG complessivamente **num. 187 unità di personale (num 158 del comparto Regioni ed Enti locali e num. 29 operai forestali)** di cui:

- **num. 122** unità complessive di personale (num. 93 del comparto Regioni ed Enti locali e num. 29 operai forestali) **ricollocato direttamente dalla Regione Toscana** e dalla stessa direttamente inserito nel PMG ex art. 3 del DM 14/09/2005, così come individuato **nell'allegato num. 1;**
- **num. 65** unità complessive **da ricollocare** secondo le procedure del DM 14/09/2015, così come risultanti dalla somma della posizione dirigenziale suddetta e del personale indicato negli **allegati da num. 2 a num. 5** del presente Decreto;

DATO ATTO CONSEGUENTEMENTE CHE le complessive num. 187 unità di personale sono da dichiararsi **in soprannumero** e che rispetto ad esse le num. 158 unità appartenenti al comparto Regioni ed Enti devono **essere eliminate** dalla dotazione organica dell'ente, così come previsto dalla normativa vigente;

RICHIAMATO il precedente Decreto presidenziale num. 76 del 24/04/20154 con cui, tra l'altro, si è proceduto alla rideterminazione della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'ente, così come richiesto dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14 e dalla Circolare n. 1/2015, anche in vista della definizione del futuro piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale dell'ente, in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 190/14;

DATO ATTO in particolare che con il suddetto Decreto si è proceduto:

- ❖ ad indicare, con apposita nota metodologica, i criteri e la base di computo presi a riferimento per la quantificazione del costo del personale all'08/04/2014, elaborati tendo in considerazione:

- dei criteri di calcolo della spesa di personale così come precisati nella Circolare 1/2015 (pag. 10);
- dei criteri già utilizzati e comunicati all'Osservatorio regionale ai fini della quantificazione della spesa di personale richiesta dallo stesso a date (tra cui anche a quella del 8 aprile 2014);
- ❖ a determinare, in base dei suddetti criteri, la consistenza finanziaria della dotazione organica dell'ente a processo di riordino concluso nella misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014);
- ❖ a dichiarare che la spesa annua per il personale del comparto di ruolo della Provincia di Livorno alla data dell'8 aprile 2014, elaborata secondo i criteri indicati nella suddetta nota metodologica, è pari a complessivi **€ 14.741.901,82** -così come precisato nel prospetto allegato al suddetto Decreto- dando atto che tale somma, ridotta del 50%, (pari ad **€ 7.370.950,91**) costituisce il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente a processo di riordino concluso, come previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RILEVATO PERTANTO CHE il costo annuo lordo delle complessive num. 158 unità di personale del comparto in soprannumero dovrà essere portato in diminuzione rispetto alla suddetta spesa complessiva di **€ 14.741.901,82** al fine di garantire il rispetto del limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente a processo di riordino concluso rappresentato dal 50% di detta spesa (pari ad **€ 7.370.950,91**);

PRECISATO che la suddetta riduzione opera ai soli fini della determinazione del tetto massimo di consistenza finanziaria di quella che sarà la dotazione organica dell'ente a processo di riordino concluso e che quindi non si avranno immediati riflessi sulla spesa di personale anno corrente, riflessi che potranno verificarsi solo ed esclusivamente a seguito del definitivo passaggio del personale assegnato all'esercizio delle funzioni non fondamentali attribuite ad altri enti;

RILEVATO che ad oggi risulta ancora *in itinere* il processo di riordino essendo ancora in corso la questione inerente il Corpo della Polizia provinciale che comporta non insignificanti riflessi sulla definitiva adozione del piano di riassetto organizzativo, economico e finanziario e patrimoniale;

RITENUTO pertanto dare mandato ai competenti uffici di operare una prima rideterminazione della dotazione organica dell'ente alla luce delle determinazioni assunte con il presente Decreto e di quantificare la consistenza finanziaria della stessa e la conseguente percentuale di riduzione rispetto alla spesa complessiva della dotazione alla data del 08/04/2014;

DATO ATTO CHE comunque le suddette determinazioni non sono ancora da intendersi come definitive stanti le successive determinazioni che si assumeranno rispetto al personale con profilo di vigilanza;

RITENUTO informare la R.S.U. dei dipendenti e la R.S.A. dei dirigenti ele OO.SS., dando atto che i passaggi inseriti nel presente Decreto sono già stati oggetto di informativa in vari incontri;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell'art. 49 del TUEL, con l'assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

- 1. di dare atto** che ad oggi, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini degli adempimenti previsti dal DM 14/09/2005, l'ente

provvederà ad indicare nel PMG complessivamente **num. 187 unità di personale (num 158 del comparto Regioni ed Enti locali e num. 29 operai forestali** di cui:

- **num. 122** unità complessive di personale (num. 93 del comparto Regioni ed Enti locali e num. 29 operai forestali) **ricollocato direttamente dalla Regione Toscana** e dalla stessa direttamente inserito nel PMG ex art. 3 del DM 14/09/2005 , così come individuato **nell'allegato num. 1**, parte integrante del presente Decreto;
 - **num. 65** unità complessive **da ricollocare** secondo le procedure del DM 14/09/2015, così come risultante dalla somma della posizione dirigenziale ricoperta dall'arch. Mauro Ferrari e del personale indicato negli allegati da num. 2 a num. 5, parti integranti del presente Decreto;
- 2. di dare atto che** conseguentemente le suddette complessive num. 187 unità di personale sono da dichiararsi **in soprannumero** e che rispetto ad esse le num. 158 unità appartenenti al comparto Regioni ed Enti devono **essere eliminate** dalla dotazione organica dell'ente, così come previsto dalla normativa vigente;
- 3. di dare mandato** ai competenti uffici di operare una prima rideterminazione della dotazione organica dell'ente alla luce delle determinazioni assunte con il presente Decreto e di quantificare la consistenza finanziaria della stessa e della conseguente percentuale di riduzione rispetto alla spesa complessiva della dotazione alla data del 08/04/2014,
- 4. di procedere con successivi provvedimenti**, in mancanza ad oggi di un quadro certo, alla definitiva determinazione della dotazione organica ex art. 1 comma 422 e ss. della legge 190/2014, ivi compreso il rispetto del limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'ente ex art. 1 comma 421 della legge 190/2014, **stanti le successive determinazioni che si assumeranno rispetto al personale con profilo di vigilanza**;
- 5.** per le motivazioni espresse in premessa rispetto al percorso di attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, riferito alla riallocazione del personale di polizia provinciale, **di procedere** in questa fase alla **mera ricognizione** del contingente dotazionale del personale provinciale con il profilo di Vigilanza, di seguito riportata, rinviando ad una fase successiva ogni valutazione in merito alla dichiarazione di soprannumerarietà, con conseguente non inserimento ad oggi di nessun nominativo nel relativo campo del PMG:

NUMERO	CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE
3	D1-D4 VIGILANZA
1	D1-D3 VIGILANZA
7	C5 VIGILANZA
3	C4 VIGILANZA
2	C2 VIGILANZA
5	C1 VIGILANZA
TOTALE UNITA'	21

- 6. di trasmettere** copia del presente decreto, con relativi allegati, al Collegio dei Revisori dei conti;
- 7. di trasmettere** copia del presente decreto, con relativi allegati, all'Osservatorio regionale costituito ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni sancito l'11 settembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in adempimento di quanto previsto dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 per l'attuazione del comma 421 della legge 23 dicembre 2014 n.190;

- 8. di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Unione delle Province d'Italia al fine di consentire il monitoraggio del processo di attuazione della legge 56/14 e della legge 190/14 anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale istituito ai sensi della Accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014;
- 9. di procedere** con ulteriori successivi provvedimenti, nei termini esplicitati nella richiamata circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015, all'adozione dei Piani di riassetto previsti dal comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n.190,
- 10. di trasmettere** copia del presente decreto, con relativi allegati, alla RSU d'ente, alla RSA ed alle OO.SS. sindacali;
- 11. di dare informativa** del presente decreto ai dirigenti ed al personale.

l'atto consta di n. 5 allegati

f.to **Dott. Alessandro Franchi**



PROVINCIA DI LIVORNO

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267

ALLEGATO al decreto n. 205 in data 02/11/2015

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DESTINATO ALLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI
AL DM 14/09/2015 ED ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

UNITÀ DI SERVIZIO SEGRETARIATO GENERALE

Visto il decreto in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine:

- **alla regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49-comma 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267

Livorno, lì 02.11.2015

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO BARTOLETTI

SERVIZIO RAGIONERIA

Visto il decreto in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine:

- **alla regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del T.U. 18.08.2000, n. 267.
- Atto privo di rilievi contabili

Livorno, lì 02.11.2015

Il Dirigente di Ragioneria
f.to **ALBERTO BARTALUCCI**

VISTO PER L'INOLTRO

Data 02/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Maria Castallo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di pubblicazione n.

Si certifica che il presente decreto – esecutivo alla data della relativa sottoscrizione - è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico della Provincia di Livorno in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – Testo Unico n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

L'incaricata del Servizio
Responsabile della
U.O. "Segreteria Generale"
f.to Ombretta D'Orto

Livorno, lì 10/11/2015

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dalla legge,

È CONFORME ALL'ORIGINALE

*per uso amministrativo interno degli uffici della Provincia e per gli usi previsti dalla legge.
L'originale cartaceo sottoscritto, è conservato presso la Unità Organizzativa "Segreteria Generale".*

*L'incaricata del servizio
Responsabile della
U.O. "Segreteria Generale"
Ombretta D'Orto*

Livorno, lì